

**Al Commissario "ad acta" per il Piano di Rientro dal debito sanitario, On. S. Caldoro**

**Al Sub Commissario Sanità per il Piano di Rientro debito sanitario, Dr. M. Morlacco**

**Al Sub Commissario Personale e Risorse per il Piano di Rientro, Dr. A. Coppola**

**e p.c. Al Dirigente P.S.R. Settore Gestione Ruolo Personale S.S.R., Avv. A. Postiglione**

**Napoli, lì 5.04.2011**

**Prot. n° 334**

**Oggetto: Richiesta revoca nota prot. 2011.0212049 del 15.03.2011 del Dirigente Settore Gestione Ruolo Personale S.S.R. per la determinazione dei fondi contrattuali aziendali per l'anno 2011.**

**Premesso che:**

- Il Dirigente Settore Gestione Ruolo Personale S.S.R. ha emanato il 15.03.2011 la nota prot. 2011.0212049 nella quale si chiariscono e si integrano le disposizioni per la determinazione dei fondi contrattuali aziendali per l'anno 2011, di cui al Decreto Commissariale n° 63 del 22.10.2010, in considerazione di quanto previsto per il triennio 2011-2013 dal D.L. n° 78 del 31.05.2010 convertito nella Legge n° 122 del 30.07.2010;
- nella nota si afferma che qualora "...a consuntivo i fondi degli artt. 29 e 31, per l'area del personale del comparto, e i fondi del disagio e della posizione, per l'area della dirigenza, non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse, nel loro complesso e nella loro sommatoria algebrica, possono essere temporaneamente assegnate al fondo della produttività o del risultato.....e devono essere considerati quali costi dell'esercizio di riferimento";
- si ribadisce, inoltre, che le Aziende devono aver effettuato "...integralmente le riduzioni disposte con la deliberazione n° 887 del 22.05.2007 e dal decreto n° 63/2010"

**Ritenuto che:**

- La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha emanato la nota n° 11/17/CR06/C1 con la quale si forniscono interpretazioni delle disposizioni del D.L. n° 78 del 31.05.2010 convertito nella Legge n° 122 del 30.07.2010 al fine di fornire "...univoche direttive interpretative sugli aspetti applicativi delle disposizioni dettate dal legislatore statale in materia di contenimento generale della spesa di personale....anche per quanto riguarda il S.S.N...."
- nella nota si chiarisce che il "...trattamento ordinariamente spettante..." per quanto riguarda il divieto di superamento nel triennio 2011-2013 delle somme 2010, previsto dalla normativa nazionale, è da intendersi quale trattamento fondamentale ed accessorio che abbia "fissità" e "continuità" in base a categoria, posizione e tipologia di funzioni e/o incarico di inquadramento del 2010, pertanto restano esclusi gli "effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva" quali lavoro straordinario, compensi di produttività e retribuzione di risultato;
- si specifica, inoltre, che nel "divieto di superamento nel triennio 2011-2013 dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio dell'anno 2010" dal suddetto tetto rimangono esclusi "i residui venutisi a determinare negli anni precedenti";

- nella nota si precisa, infine, che "in relazione alla riduzione automatica delle risorse in misura proporzionale alle cessazioni di personale da determinare in sede di costituzioni delle risorse" vanno escluse:

1) gli importi relativi alle posizioni/fasce economiche del personale cessato in quanto, pur se erogati con risorse decentrate, fanno parte del trattamento economico fondamentale e, per espressa previsione contrattuale, rimangono acquisiti nel relativo fondo anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro

2) gli importi relativi alla retribuzione di posizione per gli incarichi dirigenziali

3) gli importi relativi alla retribuzione di posizione organizzativa e di alta professionalità, e per il personale del S.S.N. anche l'indennità di coordinamento;

#### **Evidenziato che:**

- la circolare del Dirigente Settore Gestione Ruolo Personale S.S.R., per la determinazione dei fondi contrattuali aziendali per l'anno 2011 di cui al Decreto Commissariale n° 63, fornisce indicazioni "**in palese contrasto**" con la nota della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D.L. n° 78 del 31.05.2010, convertito nella Legge n° 122 del 30.07.2010;
- la stessa circolare ribadisce che le Aziende devono aver operato le riduzioni disposte con la deliberazione n° 887 del 22.05.2007 e con il decreto commissariale n° 63/2010, inciso già oggetto di contestazione da parte delle scriventi OO.SS. che ritengono "**illegittime**" le riduzioni dei fondi, applicate come sommatoria algebrica;

**Le scriventi Segreterie Regionali, ritenendo la circolare prot. 2011.0212049 del 15.03.2011 emanata dal Dirigente Settore Gestione Ruolo Personale S.S.R sbagliata nel metodo, perché non risulta essere stata notificata alle OO.SS. in palese contraddizione con le prerogative sindacali, e nel merito, in considerazione di quanto su esposto, CHIEDONO l' immediata REVOCA della nota in oggetto.**

Si resta in attesa di un sollecito riscontro alla presente

**Il Segretario Generale CGIL FP Campania**                      Francesco Petraglia

**Il Segretario Regionale CGIL FP Medici**                      Giosué Di Maro